



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MICHELE DE NORA"

Via Lago Passarello,3 - 70022 ALTAMURA

Tel. 080-3115518/Fax 080-3149258

www.iissdenora.gov.it

bais004007@istruzione.it bais004007@pec.istruzione.it

cod. fiscale: 82014200727



Circolare n. 51 del 21/11/2018

**A Tutto il Personale
Sede**

Oggetto: Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2019.

Si informa tutto il personale che in data 15/11/2018 è stato pubblicato il D.M. n. 727 recante ad oggetto "Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019", reperibile, con relativi allegati, sul sito della scuola (iissdenora.gov.it) alla sezione NEWS.

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.

Termine finale per la presentazione delle domande

Il predetto D.M. fissa, all'articolo 1, il termine finale del 12 dicembre 2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2019 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2019 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 43 anni e 3 mesi per gli uomini da maturare entro il 31 dicembre 2019, senza operare alcun arrotondamento. Regime sperimentale donna: Il diritto al trattamento pensionistico si consegue con un'anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015 e un'anzianità di 57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016.



Il Dirigente Scolastico

ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93